

Lavori in Commissione XI Lavoro

Seduta del 08.07.2008

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè ,C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, esprime apprezzamento per il fatto che il primo provvedimento incardinato in sede referente nella legislatura in corso riguardi un tema di grande rilevanza sociale quale quello dei lavoratori con familiari disabili. Fa presente che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stata una grande conquista in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile. Dopo avere ricordato che la centralità della famiglia nella assistenza nei soggetti diversamente abili si è consolidata nella legislazione con le leggi n. 53 del 2000, n. 388 del 2000 e con il decreto legislativo n. 151 del 2000, fa presente l'opportunità di sostenere tale indirizzo culturale, dando priorità alla piena applicazione dei principi della legge n. 104 del 1992. Sottolinea poi l'esigenza di aiutare tutte le famiglie impegnate nell'assistenza e nella cura quotidiana di un familiare con disabilità gravi che si trova nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani, dipendendo completamente quindi dal familiare che presta assistenza. La famiglia costituisce quindi il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone diversamente abili: ciò rappresenta il segno di una profonda condivisione umana ma, in diverse occasioni, anche il segno di una necessità economica. Ritiene che debba comunque essere degno di riconoscimento il logoramento fisico e psichico delle persone a cui è affidata la cura del soggetto diversamente abile. Con riferimento specifico alle proposte di legge in esame, fa notare che esse recano disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di altri benefici per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi una invalidità del 100 per cento, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Solamente la proposta di legge C. 82 (Stucchi) ha un ambito soggettivo di applicazione più ampio, riguardando tutti coloro che assistono disabili gravi con invalidità almeno pari al 70 per cento.

Ricorda che già nella precedente legislatura si era cercato di approvare un provvedimento di analogo contenuto, volto riconoscere finalmente con idonei benefici previdenziali l'impegno e la dedizione di coloro che, con grandi sacrifici, si dedicano quotidianamente alla cura e all'assistenza a familiari disabili in aggiunta alla ordinaria attività lavorativa. La XI Commissione (Lavoro), pur avendo avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 71 e abb. ed essendo giunta all'adozione di un testo unificato, non ha però terminato l'esame del provvedimento, che quindi non è giunto all'esame dell'Assemblea.

Passando a considerare il contenuto delle proposte di legge in esame, evidenzia

Pag. 608

che le analoghe proposte di legge C. 322 (Barbieri ed altri) e C. 331 (Schirru) prevedono, all'articolo 1, a favore dei lavoratori che prestano cura e assistenza a familiari disabili gravi, il diritto di accedere anticipatamente, su richiesta, al pensionamento di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 15 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile.

Agli stessi lavoratori - di cui viene effettuata una puntuale definizione ed individuazione - viene inoltre riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico, una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni), purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave. Aggiunge che l'articolo 2 contiene una previsione specifica al riguardo per il genitore che assiste un figlio disabile grave, a cui viene riconosciuta una contribuzione figurativa di 1 anno ogni 5 di contribuzione, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave. Viene poi precisato che può usufruire dei menzionati benefici pensionistici un solo

familiare convivente per ciascuna persona gravemente disabile, purché all'interno del nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, seppur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

L'articolo 3 prevede, nei confronti di coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa per potersi dedicare appieno alla cura di persone disabili gravi, la possibilità di contribuzione volontaria fino al raggiungimento di 25 anni di contributi. Analoga disposizione è prevista per i lavoratori che hanno dovuto lasciare la propria attività lavorativa per potersi dedicare alla cura di un familiare gravemente disabile, per i quali si riconosce altresì il diritto ad una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave, per un massimo di 5 anni.

L'articolo 4 della sola proposta di legge C. 322 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione dei benefici di cui al provvedimento in esame. Infine l'articolo 5 della proposta di legge C. 322 e l'articolo 4 della proposte di legge C. 331 recano la clausola di copertura finanziaria. Quanto poi alla proposta di legge C. 380 (Volontè), all'articolo 1, provvede ad istituire un apposito Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento degli interventi previsti dal medesimo provvedimento, con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010. L'articolo 2 reca una puntuale definizione ed individuazione dei lavoratori che possono usufruire dei benefici previsti dal provvedimento. L'articolo 3 dispone che a tali soggetti, nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, può essere riconosciuto il diritto all'anticipazione del pensionamento di vecchiaia, purché siano state versati a favore del lavoratore almeno 15 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 5 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile. L'anticipazione del pensionamento non può comunque superare il periodo di 5 anni.

Ai medesimi soggetti, nel caso di applicazione, anche *pro quota*, del sistema retributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuto, per ogni anno di attività lavorativa svolta in costanza di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa non superiore a 3 mesi. Invece, nel caso di applicazione, anche *pro quota*, del sistema contributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico finale, una maggiorazione della contribuzione versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; tale maggiorazione non può comunque superare la misura di un quarto della contribuzione utile. Viene precisato che i menzionati benefici pensionistici sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun

familiare convivente gravemente disabile. L'articolo 4 dispone che, in via alternativa rispetto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 3, i medesimi lavoratori, sempre nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, possono richiedere, al fine di prestare assistenza ai familiari disabili gravi, un periodo di congedo non superiore a 6 anni, frazionabili non più di 3 volte nel corso della vita lavorativa. Tale periodo di congedo vale ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. L'articolo 5 dispone che, per poter ottenere i benefici previsti dal provvedimento, i lavoratori in questione sono tenuti ad inviare apposita domanda al Ministero del lavoro, specificando la tipologia del beneficio richiesta. Con decreto del Ministro del lavoro è approvato il modulo della domanda e stabilite le relative modalità di trasmissione. Inoltre, si affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei benefici previsti dal provvedimento, nei limiti delle risorse del citato Fondo, sulla base della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per fruire dei medesimi benefici. Infine l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

Circa invece la proposta di legge C. 870 (Ciocchetti), che consta di un unico articolo, estende ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili, al fine di permettere a tali lavoratori il pensionamento anticipato, i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al decreto legislativo n. 374/1993.

La proposta di legge, al fine di permetterne il pensionamento anticipato, intende attribuire ai lavoratori che svolgono anche un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall'attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti. La proposta di legge, quindi, sembra riguardare le stesse categorie di lavoratori interessati dalla disciplina delle attività usuranti di cui al decreto legislativo 374/1993, cioè sia i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Il provvedimento in esame non richiede uno specifico grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, per cui tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell'ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela.

Con riferimento poi alla proposta di legge C. 527 (Osvaldo Napoli), pur vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge precedentemente esaminate, presenta un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli gravemente disabili.

Essa prevede che tali lavoratori, a prescindere dall'età anagrafica, hanno diritto di usufruire del pensionamento anticipato al raggiungimento di 24 anni di contributi versati, beneficiando ai fini della misura del trattamento pensionistico di una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti portatori di *handicap* grave.

La proposta di legge in esame, novellando l'articolo 42 del decreto legislativo. 151/2001, sembrerebbe attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative), come si desume dalla definizione di «lavoratrice» o «lavoratore» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 151/2001.

Infine, precisa che la proposta di legge C. 82 (Stucchi) prevede, all'articolo 1, il diritto, per i soggetti che assistono portatori di handicap con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, che fanno o meno parte del loro nucleo familiare, all'erogazione della pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, purché siano stati versati almeno 30 anni di contributi previdenziali. Viene precisato che, nel caso in cui il

disabile faccia parte di un nucleo familiare composto da più soggetti, può fruire dei benefici previsti dal provvedimento un solo componente del medesimo nucleo.

L'articolo 2 prevede espressamente che può fruire dei benefici in questione anche il coniuge di un disabile e che, nel caso in cui entrambi i coniugi sono disabili, gli stessi benefici spettano a ciascuno di essi. L'articolo 3 dispone inoltre che i menzionati soggetti possono fruire anche di un periodo di aspettativa retribuita, per un periodo compreso tra 3 e 8 anni. La domanda di aspettativa retribuita deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale. L'articolo 4 stabilisce che i benefici previsti dal provvedimento spettano a condizione che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 50 mila euro annui. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria. Conclude sottoponendo alla valutazione dei membri della commissione l'opportunità di una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori con familiari disabili. A tale proposito ritiene che potrebbe essere opportuno prendere come riferimento l'ambito soggettivo indicato nella proposta di legge n. 527 di iniziativa del deputato Osvaldo Napoli.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

Seduta del 09.07.02008

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato l'8 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli e C. 870 Ciocchetti.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 916 e C. 1279).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato l'8 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, in data 14 luglio 2008, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 916, d'iniziativa dei deputati Marinello ed altri: «Modifiche all'articolo 42 del testo di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con *handicap* grave» e C. 1279, d'iniziativa dei deputati Grimoldi e altri: «Benefici previdenziali in favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità».

Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 82 e abbinata, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Aldo DI BIAGIO (PDL) saluta positivamente gli orientamenti delle proposte di legge in discussione, che si augura possano offrire un concreto strumento di sostegno e riferimento per i familiari di portatori di *handicap*.

Ritiene opportuno segnalare alcuni aspetti che necessitano di una riflessione. In primo luogo, reputa necessario individuare i portatori di *handicap* nei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, poiché tale riferimento è previsto per i permessi parentali che l'attuale normativa riconosce per l'assistenza che i lavoratori prestano ai familiari portatori di *handicap* grave. Ritiene altresì che il richiamo all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico riservato ai lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di familiari disabili dovrebbe far riferimento al trattamento pensionistico di vecchiaia e non a quello di anzianità, onde evitare una penalizzazione delle lavoratrici soprattutto perché la pensione di anzianità dal 1° gennaio 2011 cesserà di fatto per le lavoratrici dipendenti. Ricorda che tale situazione si verificherà a seguito della riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 247 del 2007, a norma della quale dal 2011 il requisito anagrafico richiesto, ai fini della pensione di anzianità, sarà 60 anni, e verrà a coincidere con quello previsto per la pensione di vecchiaia.

In riferimento alla proposta di estendere le prestazioni previste per i lavori usuranti a coloro che assistono i familiari con grave *handicap*, contemplata dalla proposta di legge n. 870, intende segnalare alla Commissione che è ancora al centro della trattativa tra il Governo ed i sindacati l'individuazione delle categorie di lavori usuranti. Pertanto il richiamo a quest'ultimi dovrà tener conto dell'eventuale evoluzione normativa.

Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo essersi riservato di esprimere una valutazione più approfondita su un testo unificato che tenga conto degli elementi emergenti dalle diverse proposte normative presentate,

esprime perplessità in ordine alla possibilità di concedere benefici ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili, agendo esclusivamente sul versante dell'età pensionabile. Ritiene infatti più opportuno garantire un intervento a sostegno delle famiglie nel momento in cui si verifica l'evento che determina l'invalidità, piuttosto che risarcire il lavoratore, per i disagi conseguenti a tale evento, alla fine della sua carriera, consentendogli di anticipare il suo pensionamento. Dopo aver evidenziato che un beneficio di tale portata sarebbe più facilmente ipotizzabile per i lavoratori del settore pubblico, suggerisce di introdurre una misura, analoga a quella prevista per assicurare ai dipendenti il diritto allo studio, che faccia riferimento ad un monte orario complessivo, concordato tra le parti sociali, utilizzabile da coloro che sono chiamati a far fronte alla necessità di assistere familiari disabili. Conclude osservando come i costi di un simile intervento potrebbero essere posti a carico sia dell'impresa sia del lavoratore.

Amalia SCHIRRU (PD) ringrazia il relatore per aver individuato gli obiettivi delle proposte di legge in esame. In primo luogo, tali proposte mirano a dare attuazione più completa ai principi della legge n. 104 del 1992, che, a distanza ormai di anni dalla sua approvazione, presenta carenze di applicazione sia per l'assenza di omogeneità nel territorio nazionale, sia perché i servizi non riescono a soddisfare tutte le esigenze esistenti sul territorio. In secondo luogo, le proposte di legge intendono fornire una risposta alle difficoltà di coloro che, pur lavorando, assistono familiari con *handicap* gravi.

Ricorda che il tema delle proposte di legge era stato oggetto di attenzione della Commissione anche nella precedente legislatura e che in tale occasione la Commissione aveva elaborato un testo unificato.

Esprime perplessità in ordine all'articolo 1 della proposta di legge Stucchi n. 82, che ritiene abbia un ambito soggettivo di applicazione troppo ampio, riguardando tutti coloro che assistono disabili gravi con invalidità almeno pari al 70 per cento. A tale riguardo osserva che sarebbe più opportuno riconoscere il beneficio esclusivamente alle persone chiamate ad accudire familiari con un grado di invalidità pari al 100 per cento.

Dopo aver rilevato la necessità di prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori autonomi, in ragione del loro più flessibile orario di lavoro, fa notare che la previsione di misure di questo genere non possa in alcun modo venire a sostituire quegli indispensabili servizi alla persona che gli enti locali sono chiamati costantemente ad erogare, ritenendo a tale proposito inammissibile qualsiasi proposta rivolta ad una loro riduzione. Dopo aver sottolineato la necessità di predisporre interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione, ritenendo di escludere il riconoscimento del beneficio in presenza di condizioni economiche che consentirebbero al nucleo familiare di avvalersi di personale esterno, auspica la costituzione di un comitato ristretto nell'ambito del quale sia possibile, attraverso il libero confronto delle idee, approfondire la tematica ed addivenire ad un testo unificato che sia in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie.

Guido BONINO (LNP), pur sottolineando che i provvedimenti in discussione investono tematiche di rilevante interesse sociale, ritiene che le disposizioni in essi contenute operino una ingiusta discriminazione nei confronti dei lavoratori del settore privato e dei liberi professionisti, non prevedendo interventi specifici per tali categorie di dipendenti. Auspica pertanto la sollecita costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale valutare attentamente la questione, al fine di varare un testo di legge che non sia una mera enunciazione d'intenti.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene opportuna la costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale predisporre un testo base che risponda in concreto alle grandi aspettative nutrite da tante famiglie,

anche avvalendosi del lavoro svolto su tale temi dalla Commissione nella precedente legislatura. Ritiene sia necessario introdurre disposizioni di legge concretamente applicabili, che prevedano un supporto ai servizi sociali prestati dagli enti territoriali piuttosto che una loro sostituzione e si aggiungano alle misure già contenute nella legge n. 104 del 1992. Auspica pertanto un serio e leale confronto sulla materia tra maggioranza ed opposizione, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso che riconosca un valore sociale al tempo speso nella cura e nell'assistenza ai familiari disabili.

Sui lavori della Commissione.

Stefano SAGLIA (PdL), *presidente*, con riferimento al mancato parere della Commissione sul decreto-legge n. 112 del 2008, rammenta che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 9 luglio, era stato deciso di esprimere il parere su tale provvedimento nella giornata di martedì 15 luglio.

Fa presente che i tempi inizialmente previsti dalle Commissioni per la conclusione dell'esame in sede referente non avrebbero consentito l'espressione del parere secondo quanto deciso dall'Ufficio di presidenza. A seguito di tale constatazione, la presidenza ha ritenuto di convocare in sede consultiva la Commissione, ai fini del parere sul decreto-legge n. 112/2008, nella giornata di lunedì 14 luglio, alle ore 15.

Aggiunge che la consapevolezza dell'impossibilità di esaminare - in tale seduta - il testo del decreto-legge come modificato dalle Commissioni, tenuto conto che le stesse Commissioni avrebbero proseguito l'esame degli emendamenti nella stessa giornata e in quella successiva, ha indotto la presidenza a sconvocare la seduta di lunedì 14 luglio, non ravvisando le condizioni per pervenire comunque all'espressione di un parere su un testo definitivo.

Evidenziando come in tale situazione vi sia stato un confronto leale con l'opposizione, sottolinea la disponibilità manifestata dalle forze di maggioranza che avrebbero potuto chiedere con fermezza una convocazione della Commissione ai fini dell'espressione del parere sul decreto-legge n. 112/2008.

Precisa che quanto avvenuto in occasione dell'esame del citato decreto legge non dovrà comunque costituire un precedente, ben potendo accadere in futuro che la tempistica dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni in sede referente e della calendarizzazione in Assemblea dei provvedimenti potranno impedire la trasmissione di un nuovo testo alle Commissioni in sede consultiva.

Comunica infine di voler inviare al Presidente della Camera una lettera per richiedere una piena valorizzazione degli ambiti di competenza della Commissione, anche in considerazione della rilevanza, sul piano sociale e sul piano economico, delle tematiche del lavoro e della previdenza.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime apprezzamento per l'operato del presidente della Commissione che ritiene abbia assolto in pieno al suo ruolo di garante delle prerogative del Parlamento e dell'opposizione nel quadro di una corretta dialettica con il Governo e la maggioranza. Condivide quanto sostenuto dal presidente nel suo intervento a proposito delle difficoltà incontrate dalla Commissione nell'esprimere un parere su un provvedimento sottoposto nel contempo a rilevanti interventi emendativi in sede referente. Ricorda inoltre come allo stato vi sia ancora grande incertezza circa i tempi di presentazione del possibile «maxiemendamento» del Governo, sul quale ritiene ormai molto probabile la posizione della questione di fiducia.

Teresio DELFINO (UdC), pur dichiarando di non potersi esimere dall'esprimere una valutazione negativa in ordine

all'ingorgo istituzionale determinatosi a seguito della presentazione in Parlamento di un ingente numero di provvedimenti d'iniziativa governativa, dà atto al presidente della Commissione di aver agito con fermezza e senso di responsabilità, nel pieno rispetto delle regole e delle procedure parlamentari, a garanzia di un leale rapporto tra maggioranza ed opposizione e tra Parlamento e Governo.

La seduta termina alle 15.50.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello e C. 1279 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, dopo aver ringraziato per i contributi forniti durante il dibattito, fa presente la necessità di colmare il vuoto legislativo esistente per i lavoratori che assistono familiari con disabilità gravi. Con riferimento a quanto emerso nel corso delle audizioni informali svolte, dichiara di condividere tre aspetti: 1) l'inderogabile urgenza di un intervento a favore dei lavoratori con familiari disabili; 2) la necessità di un'oculata individuazione dei soggetti aventi diritto ai benefici previdenziali, anche alla luce della ristrettezza delle risorse finanziarie; 3) la necessità di un potenziamento dei servizi alla persona in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992.

Nell'ottica di un tempestivo intervento in un ambito di particolare delicatezza, fa presente l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, a cui affidare il compito di elaborare un testo

Pag. 111

unificato da sottoporre all'esame della Commissione ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato che possa essere adottato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (C. 1416 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008 (C. 1417 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto. Avverte quindi che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 1417 è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 97/08: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento, evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione XI, le disposizioni di seguito richiamate. L'articolo 4, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 per il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di non più di quattro incarichi di livello dirigenziale generale con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche derogando ai limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente. Secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione in esame, la proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, viene inoltre precisato che i dirigenti generali debbano essere destinati in misura omogenea ai quattro dipartimenti (Dipartimento del tesoro; Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Dipartimento delle finanze; Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi) in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il secondo periodo del comma 1, anch'esso introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, autorizza il completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato, previsto

dall'articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 ed attuato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007, attraverso il completo utilizzo della graduatoria approvata per tale concorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo della graduatoria si farà fronte anche attraverso l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, destinato alle assunzioni da parte di amministrazioni statali sottoposte a limitazioni della possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009. La disposizione motiva l'autorizzazione con l'impossibilità di concludere entro il 31 maggio 2008 - riferimento di cui non appare peraltro chiara la provenienza - le procedure di reclutamento previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007 in considerazione dell'esigenza di completare le attività di verifica conoscitiva necessarie all'allocazione del personale in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica. L'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, il comma 2 differisce al 1° gennaio 2009 l'applicazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008: l'articolo 18, comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro, che prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.; l'articolo 41, comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche, che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive.

Dal momento che le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1° gennaio 2009 rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, fa presente l'opportunità di chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso.

Il comma 2-bis invece novella l'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 - che differisce l'efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81/2008 al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* - al fine di differire ulteriormente (al 1° gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni. Pertanto, ai sensi del comma in esame, l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 viene differita dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1° gennaio 2009. L'articolo 4-bis, comma 16 - introdotto dal Senato - novella le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007 (cosiddetto decreto milleproroghe), in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, introducendo una proroga dei termini ivi previsti, entro i quali gli organi accademici delle università possono indire le procedure di valutazione comparativa, sulla base della disciplina di cui alla legge n. 210/1998. La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2008,

gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Per effetto della novella, le disposizioni sul reclutamento di cui alla legge n. 210/1998 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 (il termine originario era il 31 dicembre 2008) e le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008).

Secondo quanto evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113/2008, nell'ambito del quale sono state dapprima introdotte le disposizioni in esame, la proroga si rende necessaria, poiché, a seguito della crisi di governo e della fine anticipata della XV legislatura, si è verificato un considerevole ritardo, sia nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle università, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, sia nella definizione dei relativi piani proposti dagli atenei.

Con il terzo periodo del comma in esame si specifica che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Tale disposizione introduce una differenza rispetto ai concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i cui relativi bandi possono invece prevedere due idoneità.

L'articolo 4-*bis*, al comma 17, dispone la disapplicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria per il 2007, che hanno previsto un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (ora, dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

La *ratio* della disposizione è data dalla impossibilità di adottare i regolamenti di attuazione del piano di assunzione straordinario - previsti dalle norme disapplicate - in tempo utile per utilizzare le somme stanziare per il 2008.

Parallelamente alla disapplicazione delle due norme della legge finanziaria per il 2007, si prevede che le somme stanziare per il 2008 ai fini delle assunzioni straordinarie ivi previste (pari a 40 milioni di euro per le università e 30 milioni di euro per gli enti di ricerca), al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, siano comunque utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università e degli enti di ricerca, da svolgere mediante le procedure ordinarie.

In particolare, per le assunzioni dei ricercatori nelle università, si applica la disciplina di cui alla legge n. 210/1998, mentre nell'ambito degli enti di ricerca, si seguono le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente.

Le assunzioni dei ricercatori presso gli enti di ricerca sono autorizzate anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni previsto dall'articolo 1, comma 643, della citata legge finanziaria per il 2007 che autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. In base al comma in esame, questo secondo limite non trova applicazione.

Infine, il comma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, che ha provveduto a disapplicare le norme sulla

definizione del piano straordinario di assunzione dei ricercatori per l'anno 2007. L'articolo 4-*ter* contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia. Tra tali misure, già contenute nel decreto-legge n. 114/2008 (gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge di conversione), figura una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati in virtù di un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca concesso per le imbarcazioni a strascico o a volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi. L'indennità giornaliera

per i membri dell'equipaggio dovrà garantire a ciascun membro dell'equipaggio il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Lo stesso articolo 4-*ter*, commi 7-10, del decreto-legge, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati alla concessione, per l'anno 2008, di ammortizzatori sociali «in deroga» per il settore della pesca, secondo la disciplina prevista al riguardo dall'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Evidenza che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, corrispondono sostanzialmente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 114/2008, di cui vengono fatti salvi - dall'articolo 1, comma 4 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.

In particolare, il comma 7, novellando il primo periodo del menzionato comma 521, stanziando ulteriori 10 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali «in deroga» (il limite complessivo di spesa diventa quindi pari a 470 milioni di euro), destinando integralmente tali ulteriori risorse finanziarie al settore della pesca.

Il successivo comma 8, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente comma, dispone un differimento, per il solo settore della pesca, dei termini entro cui provvedere, con riferimento ai programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche mediante la ricollocazione dei lavoratori coinvolti, agli adempimenti procedurali previsti dal primo periodo del menzionato comma 521. Al riguardo, si stabilisce quindi che, per il settore della pesca, tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 settembre 2008 (anziché entro il 15 giugno 2008), che recepiscono intese già stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 2008 (anziché entro il 20 maggio 2008). Infine, i commi 9 e 10 recano la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, si dispone che, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

L'articolo 4-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un comma 52-*bis* all'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Il nuovo comma modifica ed integra la disciplina di cui ai precedenti commi 44-52, che introducono un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, e ne differisce l'efficacia alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008.

Il comma 52-*bis* introdotto dall'articolo in esame dispone che la disciplina sopra descritta trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2008 con decreto del Presidente della Repubblica ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma prevede quali criteri per l'adozione del regolamento: *a)* esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite; *b)* non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile: quest'ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni; *c)* obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo; *d)* obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli

altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.

Va rilevato che alcuni tra i criteri elencati non sembrano limitarsi a predefinire le modalità applicative della disciplina, ma apportano ad essa sostanziali modifiche. In particolare, alla lettera a), l'esclusione dal computo, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza sembra innovare rispetto alla dizione del citato comma 44, ove si parla di «trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni [...]»; analogamente può dirsi con riguardo alla lettera b), tenuto conto del fatto che il medesimo comma 44: al terzo periodo, esclude dalla disciplina le «attività di natura professionale e [i] contratti d'opera [...] aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza», mentre la lettera b) in esame si riferisce a quelli aventi «natura non continuativa»; al secondo periodo, include espressamente tra i destinatari i «presidenti e componenti di collegi e organi di governo [...] di società non quotate» (a totale o prevalente partecipazione pubblica), senza escludere gli emolumenti di cui all'articolo 2389, comma 3°, codice civile. Quanto alla lettera c), l'obbligo di motivare e dare pubblicità al conferimento, nel medesimo anno allo stesso soggetto, di incarichi che superino il limite massimo sembra incidere sul disposto del penultimo periodo del comma 44, che escluderebbe tout court, in via generale, la stessa possibilità di superare il limite in tale circostanza.

Poiché l'articolo in esame non reca modifiche testuali al comma 44 dell'articolo 3, atte a coordinarne le disposizioni con i nuovi criteri da esso introdotti, è da presumere che tale coordinamento potrà aver luogo in esito alle abrogazioni disposte dal previsto regolamento di delegificazione (al regolamento medesimo appare infatti implicitamente rimessa, nel silenzio della norma, la ricognizione delle disposizioni da intendersi abrogate all'atto della sua entrata in vigore). L'articolo 4-*septies*, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze - SSEF. In particolare, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo sopprime il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000. Il comma 2 abroga altresì le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Con finalità di coordinamento, la norma in commento abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 che reca disposizioni in materia di trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che partecipano alle procedure di trasferimento tra università e mantengono l'esercizio di funzioni presso la Scuola. Al medesimo scopo, è altresì abrogato il

comma 5-*bis* dell'articolo 5 e dunque è eliminato il ruolo appositamente costituito dei ricercatori assegnati alla SSEF.

Infine, il comma 2 autorizza la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

Il comma 3 dell'articolo in esame, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, limita a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

Il comma 4 reca disposizioni relative ai professori ordinari ed ai ricercatori investiti dalle soppressioni recate ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame. In particolare, i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Si demanda infine, al comma 5, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adeguamento del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 alle disposizioni introdotte.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 luglio 2008.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 31 luglio 2008.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.

Seduta del 25.09.2008

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.25 alle 11